

Ordinanza concernente l'entrata in vigore parziale della legge sulle finanze della Confederazione

del 5 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 67 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 2005¹ sulle finanze della Confederazione,

ordina:

Articolo unico

¹ L'articolo 55 della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione entra in vigore il 1° gennaio 2009.

² L'articolo 41 entrerà in vigore successivamente.

³ Le altre disposizioni sono già entrate in vigore il 1° maggio 2006².

5 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 611.0

² RU 2006 1294

